



COMUNE DI SAONARA

PROVINCIA DI PADOVA

AREA 2 - GESTIONE DEL TERRITORIO

ORDINANZA

Del 02-11-2021 N. 52

Oggetto: **Misure di limitazione della circolazione stradale per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel periodo da Ottobre 2021 al 30/04/2022.**

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il D. Lgs. 13 agosto 2010 n. 155 "*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*" fissa i limiti di legge per alcuni inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente tra cui il valore limite giornaliero ed annuale per le polveri sottili PM10 ed il valore obiettivo per il benzo(a)pirene e prevede l'adozione da parte delle Regioni di Piani e misure di riduzione delle emissioni;
- a seguito dell'avvio nel 2014, da parte della Commissione Europea di una procedura di infrazione nei riguardi dell'Italia per la non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE, la Corte di giustizia Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuo, a partire dal 2008, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate a garantire il rispetto di tali valori limite; i superamenti oggetto della sopraccitata procedura interessano anche delle zone localizzate nelle regioni del Bacino Padano;
- il monitoraggio della qualità dell'aria, condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale, evidenzia come le polveri PM10 permangano un inquinante critico in particolare con riferimento al superamento del valore limite giornaliero pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile, così pure il benzo(a)pirene, il cui valore obiettivo annuale è pari a 1 ng/m³.
- in data 13/03/2021 è stato superato il limite per la salute umana di n. 35 giorni annui per le polveri PM10 nella stazione di Arcella (Comune di Padova);

PRESO ATTO che:

- con Deliberazione di Consiglio n. 57 dell'11/11/2004 la Regione Veneto ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA) e con Deliberazione di Consiglio n. 90 del 19/04/2016 l'Aggiornamento del PRTRA prevedendo quest'ultimo una serie di azioni per il contenimento delle

principali fonti emmissive di inquinanti in atmosfera e individuando i soggetti coinvolti nella loro attuazione;

- con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017 è stato approvato il: “*Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano*”, (di seguito Accordo di Bacino Padano), sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente, che fa seguito al precedente Accordo di programma del 2013 e al Protocollo di Intesa del 2015. L'Accordo di Bacino Padano, posto in essere per porre rimedio alla sopraccitata situazione di inadempimento e conseguire il raggiungimento dei valori limite di qualità dell'aria, è un programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure aggiuntive a quelle previste dai Piani Regionali. Le misure strutturali sono prioritariamente rivolte al settore traffico (limitazione dei veicoli a gasolio), agli impianti termici (limitazione della temperatura negli ambienti), ai generatori di calore domestici a biomassa legnosa, alle combustioni all'aperto compresi falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio scopo intrattenimento e alle attività agricole e zootecniche per il contenimento delle emissioni di ammoniaca (precursore della formazione di polveri sottili secondarie) e riguardano il semestre invernale di ogni anno. In tale periodo gli interventi sono modulati dal livello nessuna allerta “verde”, ai livelli di allerta “arancio” e “rosso” laddove sussistono condizioni meteorologiche e climatiche favorevoli alla stagnazione degli inquinanti atmosferici;
- la stazione di riferimento per il Comune di Saonara per la valutazione della criticità legata alle concentrazioni di PM10 ed ai livelli di allerta è quella di “Mandria” in Comune di Padova.

TENUTO CONTO che l'Accordo di Bacino Padano prevedeva, come misura aggiuntiva a quelle già in essere, il blocco dei veicoli EURO 4 a gasolio con il livello verde a partire dal 1° ottobre 2020 ma che, a causa dello stato di emergenza per contagio da Covid19, l'attivazione di tale misura è stata più volte differita al:

- 1° gennaio 2021 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1355 del 16/09/2020 (BUR n. 145 del 29/09/2020);
- 11 gennaio 2021 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1898 del 29/12/2020 (BUR del 31/12/2020);
- giorno successivo a quello di cessazione dello stato di emergenza per contagio da Covid19 con Decreto del Coordinatore dell'Unità di Crisi Regionale n. 1 del 08/01/2021 (BUR del 15/01/2021) in considerazione sia della limitata potenzialità del trasporto pubblico, dovendo quest'ultimo garantire il distanziamento interpersonale, sia delle limitazioni imposte alle attività economiche che hanno comportato gravi difficoltà economiche tali da non consentire la sostituzione dei mezzi privati più inquinanti;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Coordinatore dell'Unità di Crisi Regionale n. 1 del 08/01/2021 (BUR del 15/01/2021), con il quale si è preannunciato l'impegno da parte della Regione di adottare un Piano straordinario di misure con interventi mirati ed aggiuntivi rispetto a quelli già posti in atto per conseguire nel più breve tempo possibile il rispetto dei valori limite;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 (BUR n. 36 del 12 marzo 2021) che ha approvato, in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea e vista la pendente procedura sanzionatoria, il Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria, anticipato sinteticamente nell'incontro del C.I.S. del 10/03/2021 vista la sua portata straordinaria ed urgente. Tale Pacchetto integra e rafforza quanto previsto dall'Accordo di Bacino Padano prevedendo:
 - relativamente ai settori dell'agricoltura, dei trasporti e del riscaldamento, un rafforzamento delle azioni di incentivazione e delle misure temporanee di limitazione, valide in generale dal 1° ottobre al 30 aprile e collegate anche ad episodi di inquinamento più critici, compreso l'ulteriore abbassamento della temperatura negli ambienti ed il potenziamento dei controlli;
 - un'estensione dell'applicazione delle suddette misure a molti comuni del territorio regionale fino ad ora non coinvolti;

- una nuova modalità di redazione, da parte di ARPAV, del bollettino PM10 che terrà conto della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche ed integrerà il bollettino Nitrati;
- le indicazioni fornite dalla Regione nell’ambito degli incontri del Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) di Padova del 24/03/2021 e 04/08/2021, del Comitato Regionale di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) del 12/04/2021 e 24/06/2021 e nella nota prot. n. 313342 del 09/07/2021 al Comune di Padova in risposta a specifiche richieste avanzate dai Comuni per chiarire alcuni dettagli applicativi delle misure previste nell’allegato B della D.G.R.V. n. 238 del 02/03/2021 e favorire una maggiore omogeneità dei provvedimenti sul territorio regionale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1089 del 09/08/2021 che ha formulato alcuni chiarimenti operativi inerenti l’applicazione delle misure straordinarie approvate con D.G.R.V. n. 238/2021, con riferimento ai soli interventi di limitazione della circolazione dei veicoli inquinanti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29/12/2020 che ha approvato il progetto di “Revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale in adeguamento alle disposizioni del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155”, modificando la precedente zonizzazione di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2013 del 23/10/2012. Il Comune di Saonara, prima inserito nell’ “IT0510 Agglomerato Padova” risulta ora nell’ “IT0519 Agglomerato Padova”, che comprende anche il Comune di Montegrotto Terme oltre a: Abano Terme, Albignasego, Cadoneghe, Casalserugo, Legnaro, Limena, Maserà di Padova, Mestrino, Noventa Padovana, Padova, Ponte San Nicolò, Rubano, Saccolongo, Selvazzano Dentro, Vigodarzere, Vigonza, Villafranca Padovana;

VISTO che la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1500 del 16/10/2018 demanda ai Comuni l’attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell’aria, ai sensi degli artt. 4, 5 e 7 della Normativa del PRTRA, sulla base delle previsioni del PRTRA e degli indirizzi regionali e sotto il coordinamento dei Tavoli Tecnici Zonali (T.T.Z.) e del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.), secondo le peculiarità territoriali.

VISTO l’art 7 comma 1 lettera b) del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 il quale dispone che il Sindaco con apposita ordinanza possa limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale.

RITENUTO PERTANTO NECESSARIO in relazione alle motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale e al fine di ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera:

- dare attuazione alle misure previste dall’Accordo di Bacino Padano, così come rafforzate dal Pacchetto di misure straordinarie di cui alla D.G.R.V. n. 238/2021, in considerazione della sentenza della Corte di Giustizia, della pendente procedura sanzionatoria nonché del monitoraggio della Commissione europea relativamente all’attuazione delle misure, istituendo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022:
 - la limitazione del traffico stradale, estesa all’intero territorio comunale, alle categorie di veicoli e con le progressioni definite dalla D.G.R.V. n. 1089/2021, declinando in particolare le deroghe e le modalità applicative secondo le peculiarità del contesto locale, con riserva di rimodularle nel caso di peggioramento delle condizioni di qualità dell’aria;
 - domeniche ecologiche con limitazione della circolazione e con discrezionalità da parte dei Comuni nell’individuazione delle date;
- non attivare la limitazione alla circolazione dei veicoli euro 4 a gasolio con il livello nessuna allerta – verde, come previsto dal combinato disposto della D.G.R.V. n. 238/2021 e del Decreto dell’Unità di Crisi n. 1 del 08/01/2021 in vigore di tale Decreto, fino al perdurare dello stato di emergenza da Covid19;

TENUTO ALTRESÌ CONTO:

- del confronto con i Comuni capoluogo di Provincia del Veneto nell’ambito del “*Protocollo di Intesa tra i Comuni capoluogo di Provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera e finalizzate al contenimento dell’inquinamento da polveri sottili*”, sottoscritto a luglio 2019, anche con l’obiettivo di

rendere quanto più uniforme ed omogenea l'applicazione delle misure di limitazione previste dall'Accordo di Bacino Padano e dal Pacchetto di misure straordinarie;

- delle indicazioni fornite negli incontri del 04/08/2021 e del 09/09/2021 dal Tavolo Tecnico Zonale, il quale svolge un ruolo di coordinamento dei Comuni dell'agglomerato di Padova e dei Comuni della Provincia, fuori dell'agglomerato con più di 10.000 abitanti, nell'applicazione delle misure previste da ottobre ad aprile, comprese le domeniche ecologiche;
- dell'emergenza sanitaria da Covid19 ancora in corso, che condiziona pesantemente la situazione sociale ed economica;

VISTI:

- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 - "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- l'art. 7 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 "Nuovo codice della strada";
- gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali"

ORDINA

1. l'istituzione del divieto di circolazione, dal mese di Ottobre 2021 al 17/12/2021 e dal 07/01/2021 al 30/04/2022 ed, in caso di raggiungimento del livello di allerta 2 – colore rosso, anche dal 27/12/2021 al 06/01/2022 in tutto il territorio comunale, eccetto che nella seguente viabilità:

- Zona Artigianale e accessi su Via Mazzini, Friuli e Viale Veneto;
- Via dei Vivai;
- Via V. Emanuele tratto compreso tra Via Villanova e via Roma;
- Via Vigonovese;
- Via Mazzini fino all'area parcheggio bus n. 15 tratto compreso tra la Via dei Vivai e Via XX Settembre – Tratto di via XX Settembre comprendente l'area di manovra sulla rotonda e quello prospiciente la predetta area di parcheggio;

alle seguenti categorie di veicoli privati, nei seguenti periodi e fasce orarie:

- **livello NESSUNA ALLERTA – colore verde: nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì), esclusi i giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30.**

a) autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), di categoria M1, M2, M3 (trasporto persone) e N1, N2, N3 (trasporto merci) classificati ai sensi dell'art. 47 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", alimentati:

- a **benzina** omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture **EURO 0, 1**;
- a **gasolio** omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture **EURO 0, 1, 2, 3, 4(*)**;

b) ciclomotori e motoveicoli (ex art. 52 comma 1 e art. 53 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e classificati ai sensi dell'art. 47 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", non omologati ai sensi delle direttive rispondente alla dicitura **EURO 0**;

(*) *Solamente per il livello "nessun allerta – colore verde", l'estensione della limitazione alla circolazione degli autoveicoli alimentati a gasolio (Diesel) Euro 4 rimane sospesa fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria per contagio da covid-19, come stabilito con Decreto n.1 del 08/01/2021;*

- **livello di ALLERTA 1 – colore arancio: si applicano le seguenti restrizioni, tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 8.30 alle ore 18.30:**

- a) autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), di categoria M1, M2, M3 (trasporto persone) e N1, N2, N3 (trasporto merci) classificati ai sensi dell’art. 47 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, alimentati:
 - a **benzina** omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture **EURO 0, 1, 2;**
 - b) autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), di categoria M1, M2, M3 (trasporto persone) classificati ai sensi dell’art. 47 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, alimentati:
 - a **gasolio** omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture **EURO 0, 1, 2, 3, 4, 5;**
 - c) autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), di categoria N1, N2, N3 (trasporto merci) classificati ai sensi dell’art. 47 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, alimentati:
 - a **gasolio** omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture **EURO 0, 1, 2, 3, 4;**
 - d) ciclomotori e motoveicoli (ex art. 52 comma 1 e art. 53 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e classificati ai sensi dell’art. 47 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, non omologati ai sensi delle direttive rispondente alla dicitura **EURO 0, 1;**
- **livello di ALLERTA 2 - colore rosso: si applicano le seguenti ULTERIORI restrizioni rispetto al livello Allerta 1, tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 8.30 alle ore 12.30:**
 - a) autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), di categoria N1, N2, N3 (trasporto merci) classificati ai sensi dell’art. 47 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, alimentati:
 - a **gasolio** omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture **EURO 5;**

1.bis. l’esonero dal divieto di cui sopra delle seguenti categorie di veicoli a motore:

- a) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico);
- b) veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a gpl o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente gpl o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati alimentati a gasolio - gpl o a gasolio - gas metano;
- c) autobus adibiti al servizio pubblico di linea, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- d) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
- e) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all’art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all’assolvimento delle funzioni di assistenza tra cui, nel caso di isolamento domiciliare fiduciario e quarantena legati al Coronavirus (COVID-19) l’acquisto di beni di prima necessità, muniti di titolo autorizzatorio;
- f) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- g) veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti e domiciliati all’estero;
- h) veicoli che trasportano professionalmente farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
- i) veicoli di servizio e nell’ambito dei compiti d’istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e Servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo Diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione Civile, della Croce Rossa Italiana;

- j) veicoli appartenenti a Enti pubblici o Enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
- k) veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario alla propria attività in occasione dei mercati;
- l) veicoli degli operatori del commercio all'ingrosso dei prodotti deperibili;
- m) veicoli classificati come “*trasporti specifici*”, o ad “*uso speciale*” o “*mezzi d'opera*” come definiti all'art. 54 del Codice Della Strada lettere f), g) e n) o ad essi assimilati da eventuali provvedimenti comunali;
- n) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- o) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- p) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione e di titolo autorizzatorio del lavoratore;
- q) veicoli in uso agli ospiti di strutture ricettive, inclusi i bus turistici, situate nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
- r) autovetture che effettuano il car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo se omologate a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologate a 2 posti (*compatibilmente con l'emergenza Covid-19*).
- s) autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del Codice Della Strada (DGRV n. 4117/2007) in occasione delle relative manifestazioni;
- t) veicoli (N1, N2, N3) omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro 3 Diesel relativamente al carico e scarico delle merci su tutto il territorio comunale nella fascia oraria dalle 8.30 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.30 limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e dalle 8.30 alle 11.00 limitatamente ai periodi di livello allerta 1 (*colore arancio*);
- u) veicoli (N1, N2, N3) omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro 4 diesel relativamente al carico e scarico delle merci su tutto il territorio comunale nella fascia oraria dalle 8.30 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.30 limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) nei quali non è efficace il Decreto dell'Unità di Crisi Regionale n. 1 del 08/01/2021 e dalle 8.30 alle 11.00 limitatamente ai periodi di livello allerta 1 (*colore arancio*);
- v) veicoli (N2, N3) afferenti ad attività cantieristica edile o su strada con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o titolo autorizzatorio indicante la sede e la durata temporale del cantiere, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 17:30, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (*colore verde*) e livello allerta 1 (*colore arancio*);
- w) veicoli in uso a donatori di sangue, con donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;
- x) veicoli privati di cui agli *artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.* nel periodo di nessun allerta (*colore verde*) dal 20/12/2021 al 09/01/2022 e nel periodo livello allerta 1 (*colore arancio*) dal 20/12/2021 al 26/12/2021 e nei giorni 31/12/2021, 01/01/2022 e 06/01/2022.
- y) situazioni locali, individuate dal sindaco opportunamente documentate.
- z) veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D. Lgs 285/92;
- aa) veicolo condotto dal proprietario che abbia compiuto il 65° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio);

Sono previste, inoltre ulteriori eccezioni da documentare mediante “Titolo autorizzatorio”, con le modalità previste al successivo punto:

- a) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali, battesimi, comunioni, cresime o cerimonie funebri e veicoli al seguito;
- b) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;
- c) veicoli in uso a personale sanitario e a tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità; nonché i veicoli in uso ad associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale per attività urgenti ed indifferibili;
- d) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;
- e) veicoli usati per il trasporto di minori da/per asili nido, scuole dell’infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz’ora prima e dopo l’orario di inizio e fine delle lezioni; gli accompagnatori dovranno essere in possesso di titolo autorizzatorio, con indicazione degli orari di entrata ed uscita dei minori (consigliato il car pooling compatibilmente con le disposizioni Covid);
- f) veicoli delle società sportive per il trasporto collettivo degli atleti in occasione delle manifestazioni sportive, muniti di chiara identificazione della società e di titolo autorizzatorio (consigliato il car pooling compatibilmente con le disposizioni Covid);

Ai fini del presente provvedimento si definisce “Titolo Autorizzatorio” un’autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell’orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Dovrà essere esposta bene in vista ed esibita agli agenti di polizia stradale che ne facciano richiesta. L’autodichiarazione dovrà contenere la seguente formula: Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell’art.76 del T.U. sull’autodichiarazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell’art. 43 dello stesso T.U.

2. che per particolari esigenze non programmabili, ulteriori autorizzazioni in deroga verranno rilasciate, caso per caso, dal Settore Polizia Locale e Protezione Civile;
3. l’istituzione temporanea del divieto di sosta con motore acceso, **dal mese di Ottobre 2021 al 30/04/2022**, dalle ore 0:00 alle 24:00, alle seguenti categorie di veicoli:
 - a) autobus del trasporto pubblico, nella fase di stazionamento ai capolinea;
 - b) veicoli della categoria “N” durante le fasi di carico/scarico delle merci;
 - c) autoveicoli in coda “lunga” ai semafori;e a **tutti i veicoli con livello di allerta 1 – arancio, e 2 – rosso**;
4. la revoca temporanea, per il medesimo periodo, delle eventuali ordinanze in contrasto con il presente provvedimento;
5. il presente provvedimento potrà essere sospeso in occasione del verificarsi di eventi straordinari e di scioperi del servizio di trasporto pubblico locale;
6. il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;
7. al Settore Gestione del Territorio di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza mediante l’applicazione della segnaletica regolamentare, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.

A V V I S A

Che la presente ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e che ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale;

Che il Sindaco potrà attivare o modificare le misure corrispondenti ai diversi livelli di allerta; qualora ritenga che sussistano situazioni che ne comportino la necessita;

Per quanto concerne la valutazione della criticità legata alle concentrazioni di PM10:

- il livello di allerta 1 - colore arancio - si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;
- il livello di allerta 2 - colore rosso - si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;
- in tutti gli altri casi è attivo il livello nessuna allerta - colore verde.

Per il ritorno al livello nessuna allerta - colore verde da una criticità superiore (arancio o rosso) sono necessari 2 giorni consecutivi, misurati e/o previsti, di rispetto del valore limite giornaliero per il PM10.

L'Amministrazione Comunale avviserà circa il livello di allerta raggiunto attraverso il sito comunale www.comune.saonara.pd.it ed altri strumenti informativi, a seguito di comunicazione di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto;

Al raggiungimento dei livelli di allerta le misure temporanee si attiveranno il giorno successivo a quello di emissione del bollettino (ovvero il martedì, giovedì e sabato) e resteranno in vigore fino al giorno del bollettino successivo. Se nelle giornate di controllo di lunedì, mercoledì e venerdì l'analisi da parte di ARPAV dei dati della stazione di riferimento porterebbe ad una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo.

Il Settore Polizia Locale e Protezione Civile è autorizzato ad adottare gli opportuni provvedimenti, comprese modifiche al presente provvedimento, che si renderanno necessari, al fine di assicurare un adeguato servizio di viabilità e disciplina del traffico, di tutela dei beni anche privati, nonché di salvaguardia della pubblica incolumità.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza.

Chiunque, in violazione delle limitazioni previste dalla presente ordinanza circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle consentite, ovvero effettua sosta operativa/carico scarico (momenti statici della circolazione) con il motore acceso è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal combinato disposto di cui all'art.7 comma 1 lettera B) e dall'art. 7, comma 13 bis, del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (€ 168,00, se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di accertamento o dalla notificazione del verbale viene applicata la misura agevolata pari a € 117,60). In caso di reiterazione della violazione nel biennio, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. 495/92.

Penalità a carico dei trasgressori a norma di legge.

IL SINDACO
Walter Stefan

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L. 82/2005 e s.m.i)